

(N. 2223)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 6 marzo 1952
(V. Stampato N. 520-26) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MARZO 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 3. — È soppresso.

Art. 2.

I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

p. *Il Presidente della Camera dei deputati*

TARGETTI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

5 MAGGIO 1948, N. 642.

Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 1.

È istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta.

Gli affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, sono assegnati alle altre Sezioni consultive, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 9 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

I componenti della sesta Sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'articolo 45 del testo unico predetto.

Art. 2.

Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dal-

l'articolo 36 del Regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Tuttavia, ove il Collegio la ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di Consiglio, gli avvocati delle parti.

Art. 3.

Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato, che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, è elevato a diciotto.

Art. 4.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio di Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il Governo è autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.